

S T A T U T O
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -OGGETTO - SOCI
ARTICOLO 1

1.1 E' costituita una società cooperativa di produzione e lavoro denominata: "**NUOVI TRASPORTI società cooperativa**".

1.2 La cooperativa ha sede nel Comune di Villorba (TV) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al sub 1.2 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato al sub. 1.2.

1.4 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituito o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

1.5 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

1.6 Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del cod. civ. e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

ARTICOLO 2

2.1 La società non ha finalità speculative, e nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del Cod.Civ., si propone lo scopo di assicurare ad ogni socio il maggior reddito possibile ed il miglior benessere morale e materiale attraverso tutte le forme di intervento che possono facilitare il raggiungimento di tali obiettivi.

2.2 In particolare la società ha per oggetto le seguenti attività che potranno essere svolte anche con terzi non soci:

- a) facchinaggio sia generico che meccanizzato, anche con mezzi propri e per conto di terzi;
- b) autotrasporto di cose, anche con mezzi propri e per conto di terzi;
- c) autotrasporti fiduciari di plichi il cui esercizio sia effettuato con i mezzi di proprietà della cooperativa;
- d) traslochi;
- e) la gestione di magazzini e la logistica;
- f) pulizie industriali, ecologiche e piccole manutenzioni;
- g) manutenzione al verde sia per i committenti pubblici che privati;
- h) imbiancature e tinteggiature interni.

2.3 A tale scopo e per perseguire i propri fini di mutualità prevalente, provvede, fra l'altro ed a titolo puramente esemplificativo, a:

- 1) intraprendere attività atte a procurare lavoro per tutti i soci;
- 2) assumere la concessione in appalto di lavori, servizi e forniture dallo Stato e da Enti pubblici o da privati;
- 3) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 4) acquisire o prendere in affitto aree, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- 5) promuovere e curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive sia con la creazione di apposite sezioni sia con la partecipazione a organismi ed enti idonei.

2.4 La cooperativa inoltre, per l'attuazione delle finalità sopra riportate potrà anche:

- a) raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento.
- b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-

ventuali norme modificative ed integrative.

2.5 La cooperativa potrà in ogni caso svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci. Essa attuerà quanto previsto perché il rapporto socio-cooperativa costituisca accordo di filiera.

2.6 La società inoltre, in via non prevalente, e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altre società. Resta in ogni caso esclusa qualsiasi finalità di tipo speculativo.

ARTICOLO 3

3.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

3.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

3.3 I soci ordinari sono i soci cooperatori. I soci cooperatori:

- * concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- * partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- * contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- * mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

3.4 I soci cooperatori che abbiano particolari titoli di merito, possono diventare soci cooperatori onorari della Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

3.6 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione che accerti essere l'interessato non concorrenziale con gli interessi e gli scopi della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

3.7 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

3.8 Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

3.9 In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci comunque in possesso dei re-

quisiti di cui al presente articolo comma 3.2 che intendano valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

3.10 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

3.11 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

3.12 Il socio appartenente alla categoria speciale non potrà essere eletto nell'Organo Amministrativo e non gode dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile, e non ha diritto alla partecipazione del ristorno eventualmente stabilito dalla cooperativa a favore dei soci cooperatori ordinari.

3.13 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 6 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto sociale e con la chiusura dell'esercizio in corso con riguardo ai rapporti mutualistici.

3.14 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, quelle individuate dall'art. 7 del presente statuto, e con particolare inderogabile riferimento quelle previste dallo stesso art. 7, comma 7.2, lettere a) e b).

3.15 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui al presente articolo.

3.16 Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

3.17 Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

3.18 In aggiunta ai soci cooperatori, e alla categoria speciale dei soci cooperatori, possono altresì aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, previsti dall'art. 4 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

3.19 I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 2.

3.20 L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. A ciascun socio sovventore sarà attribuito un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 10 (dieci) giorni.

3.21 La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla cooperativa nell'esercizio suddetto.

3.22 Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

3.23 All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

3.24 I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori, persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve

comunque essere costituita dai soci cooperatori.

3.25 Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dalla assemblea ordinaria dei soci.

3.26 I soci sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dall'art. 12 del presente statuto;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

3.27 Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti del Cod.Civ..

3.28 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

3.29 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 4

4.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'impegno a conferire quanto concordato con la cooperativa;
- d) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere e versare, che non può essere inferiore ad Euro 25,00.= (venticinque virgola zero zero);
- e) l'obbligo di versare l'eventuale somma che fosse determinata ai sensi dell'art. 2525 del C.C. dagli amministratori sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole compromissorie contenute nell'art. 19 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale;

4.2 Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società, prima del quale non è ammesso il recesso.

4.3 Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5

5.1 Nel caso di morte di un socio, gli eredi o legatari hanno diritto di chiedere il rimborso del valor nominale delle somme versate, ad esclusione delle somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo, oppure che uno di essi succeda nella titolarità delle azioni e nella qualità di socio, quale rappresentante comune degli eredi.

Il designato, però, diventa socio a condizione che possenga i prescritti requisiti e che la designazione venga accolta dal Consiglio di Amministrazione, al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla morte del socio.

5.2 Se la domanda di rimborso non verrà presentata entro tale termine oppure entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accoglimento della predetta designazione da parte del Consiglio di Amministrazione, gli eredi o legatari decadranno da ogni diritto sulle azioni il cui valore verrà devoluto al fondo di riserva legale della cooperativa.

ARTICOLO 6

6.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, salvo quanto disposto agli articoli 3 e 4 del presente statuto per il socio sovventore, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

6.2 Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;

- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 3;
- che per aver trasferito la sua residenza lungi dalla zona dove la società esplica la sua attività non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- che abbia raggiunto i limiti dell'età pensionabile o ottenga la pensione per invalidità.

6.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

6.4 Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

6.5 Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza dell'interesse della Società.

ARTICOLO 7

7.1 L'esclusione del socio avviene su delibera del consiglio di amministrazione e può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531;
- nei casi previsti dall'articolo 2286;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
- che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- che non osserva le disposizioni dell'atto costitutivo di cui lo statuto fa parte integrante, o del regolamento sociale, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società, in questo caso il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, o l'esclusione potrà aver luogo solo trascorsi due mesi da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società o fomenta dissidi o disordini fra i soci;

7.2 Costituiscono cause di esclusione del socio cooperatore, oltre a quelle sopra individuate anche:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario della sua permanenza nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e qualitativi previsti dalla cooperativa, o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo permanere nell'impresa.

7.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

7.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, compreso il rapporto di lavoro, sia esso subordinato o corrente in qualsiasi altra forma.

ARTICOLO 8

8.1 Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

8.2 Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né

quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

8.3 Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale supera la somma di centomila euro. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

8.4 La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ARTICOLO 9

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ARTICOLO 10

10.1. Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

10.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, e ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e ad esclusione delle somme versate a titolo di sovrapprezzo.

10.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 10.4 seguente.

10.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ARTICOLO 11

11.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

11.2 I versamenti fatti dai soci esclusi non potranno mai essere apposti in compensazione di debiti verso la Società, per qualsiasi titolo.

ARTICOLO 12

12.1 La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- a) almeno il venticinque per cento (25%) all'atto della sottoscrizione;
 - b) il rimanente a rate mensili entro i termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.
- La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della quota sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

12.2 Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; esse si considerano vincolate solo a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

12.3 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 13

13.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dall'ammontare delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo costituito dall'ammontare degli apporti dei soci sovventori;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo formato con le somme versate a norma del precedente punto 13 c);
- e) dalla riserva indivisibile ex art. 2545-ter del Cod.Civ.;
- f) da eventuali altre riserve straordinarie;
- g) da riserve costituite e/o previste dalla legge;
- h) dal capitale sociale dei soci sovventori confluyente nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- i) da qualunque liberalità che pervenga alla Società a fine di essere impiegata a scopi sociali.

13.2 Le riserve non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della Società né all'atto dello scioglimento.

13.3 L'ammissione di nuovi soci non comporta la modificazione dell'atto costitutivo.

13.4 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

13.5 Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 del cod.civ..

13.6 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo, e nel caso di inerzia di quest'ultimo il collegio sindacale ove sia nominato, deve senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale ove sia nominato. La relazione e le eventuali osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci, laddove nominati, devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

13.7 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale di cui al punto 13.6 questo viene completamente eroso, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 14

14.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo sociale provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e sotto l'osservanza di quanto disposto dalla legge.

14.2 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 13.6 e 13.7.

14.3 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento (30%) degli utili netti annuali.

14.4 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

14.5 E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

14.6 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni individuali a ciascun socio, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati, che dovranno essere proporzionati alla quantità e qualità dei singoli scambi mutualistici avvenuti nell'esercizio tra i soci e la cooperativa.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento proporzionale gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art. 4 della L. 142/2001, reddito di lavoro dipendente, fatte comunque salve eventuali modifiche e/o integrazioni disposte da leggi speciali in materia di cooperazione prevalente.

14.7 L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi di bilancio venga devoluta al fondo di riserva indivisibile di cui al punto 13.1, lettera e) del precedente art. 13, detratte le quote di cui ai punti 14.3 e 14.4 del presente articolo.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEE

ARTICOLO 15

15.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

15.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, da costatarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e da segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

15.3 L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- approva il Regolamento sociale predisposto dagli Amministratori.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministrazione della società.

15.4 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

15.5 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

15.6 In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

15.7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

15.8 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

15.9 L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci. In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 30% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

15.10 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore, anche persona giuridica, ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci sovventori hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

15.11 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

15.12 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli

organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

15.13 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci se esistenti.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del Presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa dei soci intervenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

16.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In ogni caso, ai soci sovventori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

16.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto.

16.3 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui al punto 16.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

16.4 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 e dall'art. 2544, primo comma.

16.5 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale, ove nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

16.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale, l'assemblea per la nomina deve essere convocata d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino alla sua sostituzione.

16.7 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

16.8 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi del punto 16.4 nell'ambito delle attribuzioni delegate.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 17

17.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

17.2 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

17.3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al

mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso, il collegio sindacale in deroga a quanto previsto al punto 17.2 è costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

17.4 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

17.5 Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

17.6 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale se nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

17.7 Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 18

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società sarà disciplinato da un Regolamento sociale da compilarsi dal Consiglio d'Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea. Il regolamento, avrà però pieno vigore anche durante il tempo che intercorre fra la sua compilazione e l'approvazione da parte della Assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati; l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società.

ARTICOLO 19

19.1 Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni della normativa vigente.

19.2 (Clausola arbitrale) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

19.3 Le parti interessate devolveranno la controversia alla Camera Arbitrale promossa dalla Lega delle Cooperative e Mutue oppure dalla Curia Mercatorum di Treviso. Le controversie saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato della Lega delle Cooperative e Mutue o di Curia Mercatorum di Treviso. Il Tribunale arbitrale sarà integralmente nominato dalla Lega delle Cooperative e Mutue o dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum di Treviso, a scelta della parte più diligente.

19.4 Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs n. 5/03 i soci possono convenire di

autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

19.5 (Esecuzione della decisione) Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

19.6 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

ARTICOLO 20

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. Il legge 59/1992.

Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.